- VIII LEGISLATURA -

deliberazione n. 151

MODIFICA ED INTEGRAZIONE ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE INTEGRATA DELLE AREE COSTIERE DELIBERAZIONE 2 FEBBRAIO 2005, N. 169 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 2010, N. 167

Il Presidente pone in discussione il seguente punto all'o.d.g.: proposta di atto amministrativo n. 146/10, a iniziativa dei Consiglieri Giannini, Santori "Modifica ed integrazione alle norme tecniche di attuazione del piano di gestione integrata delle aree costiere. Deliberazione 2 febbraio 2005, n. 169 e successive modificazioni" dando la parola al Consigliere di maggioranza Mirco

Ricci e al Consigliere di minoranza Leo-nardo Lippi relatori della IV Commissione assembleare permanente;

omissis

Al termine della discussione, il Presidente pone in votazione la seguente deliberazione:

- VIII LEGISLATURA -

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Vista la legge regionale 14 luglio 2004, n. 15 "Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa";

Vista la propria deliberazione 2 febbraio 2005, n. 169 concernente "Piano di gestione integrata delle aree costiere" così come modificata dalla deliberazione 10 marzo 2009, n. 117;

Ritenuto necessario procedere alla modifica delle norme tecniche di attuazione allegate al suddetto piano;

Vista la proposta dei Consiglieri Giannini e Santori:

Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione assembleare permanente competente in materia;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

DELIBERA

di approvare la seguente modifica alle norme tecniche di attuazione del piano di gestione integrata delle aree costiere approvato con deliberazione 2 febbraio 2005, n. 169, così come modificata dalla deliberazione 10 marzo 2009, n. 117:

a) dopo il comma 3 quater dell'articolo 13 è inserito il seguente:

"3 quinquies) I piani particolareggiati di spiaggia, nella fascia di arenile compresa tra la fascia di libero transito e la fascia edificabile, possono consentire la realizzazione di pavimentazioni in legno a carattere stagionale la cui profondità non può in ogni caso superare il 10 per cento della profondità massima della concessione demaniale. Sulla stessa possono essere installati arredi mobili e strutture ombreggianti, sempre a carattere stagionale, nel rispetto delle superfici ammesse dal medesimo piano particolareggiato di spiaggia."

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "l'Assemblea legislativa regionale approva"

IL PRESIDENTE f.to Raffaele Bucciarelli

I CONSIGLIERI SEGRETARI f.to Michele Altomeni f.to Giacomo Bugaro